

CAPO I

ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

ART. 1 – FINALITA'

1) Il Difensore Civico

a) Vigila e garantisce l'applicazione dei principi di imparzialità, di equità e di buon andamento dell'Amministrazione Comunale, delle aziende e degli enti da essa controllati o partecipati, dei concessionari di pubblici servizi.

b) tutela in via non giurisdizionale, rispetto all'attività amministrativa comunale, i diritti soggettivi, gli interessi legittimi individuali e collettivi.

2) Il Difensore Civico, ad istanza degli interessati o di propria iniziativa segnala e concorre ad eliminare irregolarità, negligenze, disfunzioni, ritardi, inefficienze, omissioni, illegittimità negli atti dei soggetti di cui al comma 1 a).

ART.2 – DURATA DEL MANDATO E SEDE

Il Difensore Civico del Comune di Ragusa resta in carica cinque anni e non è rieleggibile, viene eletto entro novanta giorni dalla data di insediamento del Consiglio Comunale e cessa dall'esercizio delle sue funzioni contestualmente al Consiglio Comunale che lo ha eletto.

Il Difensore Civico ha sede nel palazzo comunale, è funzionalmente e strutturalmente insediato e collegato al settore amministrativo che supporta l'attività consiliare. Nell'ambito di tale settore dispone di un proprio ufficio con assegnata dotazione di risorse e di personale adeguata allo svolgimento dei propri compiti.

I poteri del Difensore civico sono prorogati sino alla nomina del successore, salvo in caso di revoca.

In sede di prima applicazione il Difensore Civico deve essere eletto entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente Regolamento.

ART.. 3 – SEGRETO D'UFFICIO

1) Il Difensore Civico, nei casi previsti dalla Legge, è tenuto al segreto d'ufficio sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza, anche dopo la cessazione dalla carica.

ART. 4 – INDENNITA

1) Al difensore Civico comunale spetta una indennità mensile pari al 50% dell'indennità base degli Assessori comunali, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione nella misura e con le modalità previste dalle norme vigenti per i membri della Giunta Comunale.

CAPO II

MODALITA' DI ELEZIONE

ART.5 – REQUISITI

Il Difensore Civico è scelto tra cittadini italiani elettori, aventi i requisiti richiesti per l'espletamento delle funzioni di Difensore Civico , requisiti che di seguito si trascrivono:

- a) essere cittadino italiano;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio o lauree equipollenti;
- e) avere idoneità fisica e psichica;
- f) età non inferiore ad anni 50;
- g) avere cessato, o impegnarsi a cessare, prima dell'assunzione delle funzioni di Difensore Civico, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa, dipendente, pubblica o privata;

h) avere superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense o in alternativa

avere esercitato:

- funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio;

- funzioni notarili;

- insegnamento di materie giuridiche nelle università;

- funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali con funzioni giuridico –

amministrative delle pubbliche amministrazioni di cui al D.lgs. n.165/2001;

2) L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio;

3) L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione di

decadenza dall'ufficio, se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni

dalla contestazione formale da parte del Sindaco.

ART.5 BIS – ELEGGIBILITA'

Non sono eleggibili all'ufficio di Difensore Civico:

i membri del Parlamento ed i Deputati regionali, i Consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali che hanno ricoperto un incarico pubblico elettivo non possono essere nominati Difensore Civico se non sono trascorsi 5 anni dalla fine del mandato elettorale;

gli Amministratori di Enti ed Aziende pubbliche, dipendenti o controllate dallo Stato o dalla Regione Siciliana;

gli Amministratori di enti ed imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari amministratori e dirigenti di Enti di Imprese che abbiano con la Regione, le Province ed i comuni rapporti

contrattuali per opere o per somministrazione o che da essi ricevano, a qualsiasi titolo sovvenzioni.

ART. 6 – BANDO PUBBLICO

1) Il Sindaco attiva il procedimento approvando, con propria determinazione, un bando pubblico per la presentazione, entro 30 giorni, delle candidature alla carica di Difensore Civico.

La candidatura deve essere corredata da tutte le certificazioni e dichiarazioni rese nelle forme di legge ed attestanti il possesso dei requisiti richiesti.

2) Il bando deve contenere l'indicazione:

a) delle funzioni, della durata e del trattamento economico;

b) dei requisiti;

c) delle cause ostative;

d) del termine, delle modalità e delle forme per la presentazione delle candidature;

3) La candidatura deve essere corredata:

a) dalla dichiarazione, resa nella forma dell'autocertificazione, nella quale si attesta il compimento del cinquantesimo anno di età, con riferimento all'ultimo giorno utile per la presentazione, e di non versare in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'art.5;

b) dal curriculum da cui risulti il possesso del titolo di studio, specificando sede e data di conseguimento, i requisiti e altri dati comprovanti la professionalità, la competenza e l'idoneità a ricoprire la carica;

4) Il bando deve prevedere i tempi e le modalità per la presentazione di eventuali

ricorsi dei candidati esclusi dalla lista.

ART. 7- FORMAZIONE LISTA E CANDIDATURE

Entro trenta giorni dalla data di scadenza delle presentazioni delle candidature, il Segretario

Generale valuta i requisiti di ammissibilità e redige la lista degli aspiranti.

Tale lista deve recare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita dei singoli candidati.

ART. 8 - MODALITA' DI ELEZIONE

L'elezione del Difensore Civico da parte del Consiglio Comunale ha luogo per scrutinio segreto al 1° scrutinio a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati e dal 2° scrutinio a maggioranza assoluta.

La seduta nella quale avrà luogo il secondo scrutinio sarà convocata non prima di otto giorni da quella del primo e così via per i successivi scrutini.

CAPO III

NOMINA IN CARICA

ART.9 – NOMINA

1) Entro dieci giorni da quello di esecutività dell'atto consiliare. il Sindaco comunica all'interessato l'elezione a Difensore Civico comunale, invitandolo a rendere, entro il termine di quindici giorni dalla notifica , la dichiarazione di accettazione della nomina e sottoscrivere l'impegno ad adempiere alle funzioni conferitegli e a non candidarsi nella successiva consultazione elettorale amministrativa.

2) Il Difensore Civico comunale entra in carica dal momento in cui ha reso la dichiarazione di cui al precedente comma. La Giunta comunale provvede tempestivamente alla dotazione dei mezzi necessari per l'effettivo inizio dell'esercizio delle sue funzioni.

CAPO IV

FUNZIONAMENTO

ART. 10 – DIRITTO DI ACCESSO

1) Il Difensore civico per l'esercizio delle sue funzioni ha diritto:

- a) di chiedere verbalmente o per iscritto notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte al suo esame;
- b) di consultare atti e documenti relativi al suo intervento;
- c) acquisire tutte le informazioni disponibili sulle procedure, sugli atti e documenti;
- d) di ottenere copia di tutto quanto ritenuto utile e necessario per l'espletamento delle sue funzioni.

2) Le notizie gli atti e le informazioni debbono essere fornite con la massima esattezza e completezza entro i termini fissati dalla legge.

3) Il Rilascio delle eventuali copie di atti e documenti avviene senza alcuna spesa ed in carta libera

4) Il Difensore Civico può segnalare al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed al

Segretario Generale le inefficienze degli uffici e nei casi in cui:

- a) venga impedito, differito, o ritardato senza giustificato motivo, l'accesso al Difensore Civico alle notizie, informazioni, consultazioni e rilascio di copie di atti dallo stesso richiesti;
- b) vi sia rifiuto o non vi sia disponibilità all'esame congiunto della pratica o del procedimento nel termine fissato dal Difensore Civico;

c) non si rispetti indebitamente il termine massimo per il compimento del procedimento;

c) nella formazione dell'atto o del provvedimento non si tenga conto delle osservazioni

formulate dal Difensore Civico.

5) Quando ricorrono i casi indicati dalla legge o dai regolamenti il Difensore Civico può invitare

i Dirigenti a proporre l'apertura di procedimenti disciplinari a carico del personale.

6) Salve le disposizioni dell'art.25 della legge 7 agosto 1990 n.241 concernenti i ricorsi

giurisdizionali, contro il rifiuto, espresso o tacito o nel caso di differimento ai sensi dell'art. 27

comma 3 l.r.10/91 dell'accesso ai documenti amministrativi, l'interessato può chiedere al

Difensore Civico competente, nello stesso termine previsto per ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale, che sia riesaminata la determinazione dell'Amministrazione.

Se il Difensore Civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto.

Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore Civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia tempestivamente rivolto al Difensore Civico, il termine di cui al comma 5 della legge n. 241/90 per ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale decorre dall'esito della sua istanza al Difensore Civico.

ART. 11 – ATTRIBUZIONI

1) Al fine di assicurare il coordinamento ed il miglior esercizio della funzione di difesa civica, il Difensore Civico comunale intrattiene rapporti di collaborazione col Difensore Civico della Regione e delle altre Amministrazioni Pubbliche nelle quali sia stato istituito tale ufficio, attraverso lo scambio di esperienze, segnalazioni, informazioni e la discussione di problematiche che possono trovare soluzioni comuni.

2) Il Difensore Civico su iniziativa propria o su richiesta dei cittadini , anche verbale, interviene sull'attività degli organi elettivi e sugli uffici dell'ente, per attivarne, o comunque, stimolarne le rispettive funzioni, al fine di garantire l'imparzialità, l'efficacia dell'azione amministrativa.

In particolare il Difensore Civico:

a) propone agli organi competenti inchieste ed indagini amministrative;

b) in caso di reiterate omissioni da parte degli organi elettivi, segnala all'Assessorato agli Enti

Locali le rilevate inadempienze richiedendo gli interventi ispettivi e sostitutivi necessari;

c) sollecita l'Amministrazione ad adottare specifici provvedimenti richiesti dai cittadini,

richiedendo entro un termine breve, motivate risposte circa i ritardi nell'adozione degli stessi;

d) ricorrendone i presupposti per la formazione degli accordi endoprocedimentali di cui all'art.12 comma 1 della l.r. n. 10 del 30.4.1991, il Difensore Civico, se richiesto dalle parti (P.A. ed interessati), svolge attività di promozione d'intese per la determinazione del contenuto discrezionale del provvedimento finale;

e) segnala all'autorità giudiziaria, a mezzo di apposito rapporto, i fatti costituenti reati di cui sia

venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni;

f) segnala al Procuratore regionale presso la Corte dei Conti per la Regione Sicilia, eventuali

irregolarità contabili produttive di danni erariali di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento della sua attività;

indica entro 30 giorni dalla segnalazione al Consiglio Comunale e al Sindaco disfunzioni che richiedano l'adozione di specifici provvedimenti;

interviene in caso di ritardo, irregolarità ed omissione nell'attività e nei comportamenti dei pubblici uffici, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, trasparenza, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

3) Difensore Civico, per l'adempimenti dei suoi compiti può accedere agli uffici per adempiere agli accertamenti che si rendano necessari e convocare il responsabile dell'ufficio competente e del procedimento per ottenere chiarimenti circa lo stato della pratica e le cause delle eventuali disfunzioni.

4) Su richiesta del Difensore Civico l'Amministrazione è tenuta a precisare gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali non ha ritenuto di accogliere, anche in parte, le osservazioni dello stesso :

5) Il Difensore Civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso per ragioni di ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.

6) Il Difensore Civico da immediata notizia delle conclusioni raggiunte, unitamente ai propri motivati rilievi ed osservazioni, a coloro che ne hanno promosso l'intervento nonché agli organi delle amministrazioni interessate, anche ai fini delle eventuale attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del funzionario inadempiente

7) Il Difensore Civico su richiesta motivata da parte di cittadini, può esercitare il controllo delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'Ente, entro quindici giorni dalla richiesta e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati.

ART. 12 – MODALITA' DI INTERVENTO –

1) I cittadini, gli Enti e le singole associazioni, che abbiano in corso una pratica ovvero abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo in itinere presso il Comune e/o istituzioni o aziende dipendenti possono chiedere l'intervento del Difensore Civico, qualora vengono riscontrati ritardi, irregolarità, negligenze, disfunzioni, carenze, omissioni, illegittimità nell'attività dei pubblici uffici e servizi

2) La richiesta è inoltrata per iscritto all'ufficio del Difensore Civico, ove si provvede alla protocollazione cronologica e numerica.

3) L'istruttoria preliminare deve compiersi entro dieci giorni con una valutazione di fondatezza o infondatezza della medesima.

In entrambi i casi il Difensore civico dà comunicazione all'interessato.

4) In caso di fondatezza e qualora ne ravvisi l'opportunità il Difensore Civico, entro cinque giorni dalla ricezione dell'istanza, informa il Dirigente competente e il responsabile del procedimento che procederà all'esame della pratica o del procedimento amministrativo oggetto del suo intervento.

5) L'esame congiunto della pratica o del procedimento ha il fine di accertare i fatti e di ricercare i correttivi e le soluzioni che assicurino la legittimità dell'atto o del provvedimento nonché, qualora sussistono impedimenti di servizio in ordine al termine, il Dirigente o il funzionario sono tenuti a concordare con il Difensore Civico altro termine massimo, dandone immediata comunicazione al ricorrente e al Sindaco o Assessore competente.

6) Nel compimento degli atti e nell'adozione dei provvedimenti amministrativi si deve tenere conto delle osservazioni del Difensore Civico.

7) Il ricorso al Difensore Civico non è proponibile quando sia stato presentato, per il medesimo oggetto, ricorso giurisdizionale o amministrativo..

CAPO V

RAPPORTI ISTITUZIONALI

ART.13 – RELAZIONI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

1) Il Difensore Civico presenta al Presidente del Consiglio Comunale, entro il 31 marzo ed il 30 settembre una relazione semestrale sulla sua attività svolta.

2) La relazione è iscritta d'ufficio all'o.d.g. del Consiglio Comunale alla cui relativa seduta partecipa il Difensore Civico il quale interviene per fornire informazioni e chiarimenti al Consiglio. Copia della relazione è trasmessa dal Presidente del Consiglio al Sindaco, agli Assessori, al Segretario Generale e al Collegio dei Revisori dei Conti.

3) Il Consiglio comunale, esaminata la relazione e tenuto conto delle segnalazioni con la stessa effettuate, adotta le eventuali determinazioni di propria competenza ed esprime gli indirizzi per le ulteriori misure di competenza della Giunta comunale e delle altre amministrazioni dipendenti, per conseguire le finalità di buon andamento complessivo dell'Ente.

4) Nei casi di particolare gravità ed urgenza, il Difensore Civico può inviare apposite memorie al Sindaco ed al Presidente del Consiglio segnalando i provvedimenti ritenuti opportuni.

5) La relazione semestrale del Difensore Civico, dopo l'esame da parte del Consiglio comunale, viene diffusa nelle forme e con le modalità dal Consiglio stesso stabilite.

6) Il Difensore Civico può essere convocato per un'audizione dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio, dalle Commissioni in ordine a problemi particolari inerenti l'esercizio delle funzioni del suo ufficio.

ART. 14 – RAPPORTI CON IL SINDACO

1) Il Difensore Civico ha rapporti diretti con il Sindaco per tutto quanto previsto dal presente regolamento e per le segnalazioni con le quali viene richiesto il suo intervento.

2) Il Difensore Civico richiede al Sindaco gli interventi di sua competenza o da adottarsi da parte della Giunta comunale, per assicurare il funzionamento e provvedere alle dotazioni del suo ufficio.

ART. 15 – RAPPORTI CON IL SEGRETARIO GENERALE

1) Il Difensore Civico segnala per iscritto al Segretario Generale le disfunzioni e le irregolarità rilevate nell'esercizio della sua attività, comunicando agli uffici e ai dipendenti responsabili e richiedendo nei confronti di quest'ultimi, se del caso, di avviare l'apertura di un procedimento disciplinare secondo le norme del regolamento organico del personale.

2) Il Segretario Generale informa immediatamente il Dirigente del settore o dell'unità operativa, avvertendo che egli è tenuto ad assicurare, da parte dell'ufficio e dei funzionari, tutta la collaborazione richiesta, e invitandolo a rimuovere le negligenze rilevate nonché di accertare le inadempienze di cui al comma 4 dell'art. 11.

CAPO VI

COMPOSIZIONE EXTRAGIUDIZIALE DEI CONFLITTI

ART. 16 - MEDIAZIONE

1) Il Difensore Civico, qualora il Sindaco accetti, può svolgere funzioni di mediazione e ricomposizione del conflitto in sede extra-giudiziaria tra il Comune e il cittadino singolo o associato e sempre che quest'ultimi ne affidino incarico con richiesta formale.

2) La mediazione avviene con modalità informali, che possono raggiungere la forma di un'intesa scritta a cura del Difensore Civico ed accettata per il Comune dal Sindaco o dall'Assessore al ramo e dal singolo cittadino o dal rappresentante legale dell'associazione o ente interessato e da essi sottoscritta.

3) L'intesa per essere efficace dovrà formare oggetto di provvedimento dell'organo istituzionale competente per legge in relazione alla materia trattata.